

Circolare del 10/06/1986 n. 37

Ministero delle Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

parte 46

L'attuale formulazione dell'articolo 9 appare del tutto identica alla corrispondente disposizione del D.P.R. n. 634 del 1972.

La norma in esame conserva, dunque, un carattere residuale; in essa cioè affluiscono le fattispecie assoggettabili all'imposta di registro, non espressamente considerate in altre disposizioni.

Relativamente, peraltro, ai dubbi interpretativi sorti nel vigore del precedente decreto e legati alla possibilità di collocare in detta norma residuale gli atti societari, non espressamente previsti dal precedente articolo 4, si evidenzia che gli stessi dubbi sono stati risolti, come specificato dall'articolo 9 della tabella, nel senso che gli atti societari non specificatamente indicati nel citato articolo 4, non sono soggetti, quali atti interni delle società, ad alcuna tassazione.

Si invitano, quindi, i dipendenti uffici a ritenere superate, considerate le intervenute modifiche legislative, le direttive in senso contrario impartite in precedenza da questo Ministero.

L'articolo 10 nel regolare i contratti preliminari, risolve, nella nota non presente nella precedente normativa, il problema attinente al trattamento tributario applicabile alle disposizioni, contenute nel preliminare di compravendita, diverse dall'obbligo di concludere il contratto definitivo.

La norma dispone, infatti, che se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si rende applicabile l'articolo 6 della parte prima della tariffa in commento; se in tale contratto è stabilito il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articolo 5, secondo comma, e 40 del testo unico, si applica l'articolo 9 della parte prima della stessa tariffa.

L'ultima parte della nota all'articolo 10 in commento, poi, è stata dettata dall'esigenza di evitare, quando al contratto preliminare segua la relativa compravendita, una duplicazione di imposta. È stato, infatti, previsto che dall'ammontare dell'imposta principale dovuta per la registrazione dell'atto definitivo, dovrà essere detratta l'imposta pagata al momento della registrazione del contratto preliminare. Naturalmente nel caso in cui il contratto definitivo non venga posto in essere, le somme riscosse in sede di registrazione di quello preliminare rimarranno definitivamente acquisite all'Erario.